

STATUTO

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE

VOLONTARIE DI PIACENZA - ODV

* * *

- ART. 1 -

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

E' costituita ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie di Piacenza - ODV" (enunciabile anche mediante l'acronimo C.P.G.E.V. PC), con sede legale nel Comune di Piacenza. L'Associazione può liberamente variare la propria sede e costituire sedi operative e/o distaccate nell'ambito del territorio Provinciale. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione rientra nella previsione della Legge Regione Emilia Romagna n. 23/1989 (Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica) e relativo Regolamento di Servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

- ART. 2 -

EMBLEMA

Il C.P.G.E.V. PC adotta quale simbolo grafico distintivo e logo identificativo una testa d'aquila su sfondo verde.

- ART. 3 -

FINALITA' DEL CORPO

Il C.P.G.E.V. PC è una associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista, che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione sono riconducibili all'art. 5 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 3.07.2017 n. 117 e consistono in interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

A tal fine opera per la tutela del territorio, l'educazione e il recupero ambientale in tutte le sue manifestazioni a favore della collettività, conformemente ai principi sanciti e nell'ambito di operatività stabiliti dalla Legge Regione Emilia Romagna n.23/1989 (Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica).

Per perseguire la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione, in via esemplificativa ma non esaustiva, compie le seguenti attività:

a) disciplinare il servizio degli associati denominati Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) nello spirito e nel rispetto delle leggi poste a salvaguardia dell'ambiente nonché a norma del Regolamento dell'Associazione;

b) intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare in primo luogo la prevenzione ed anche la repressione degli illeciti ambientali nei limiti dei propri poteri e competenze, ai sensi della normativa vigente;

c) promuovere nelle sedi appropriate, la formazione, revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;

d) promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative, didattiche e di ricerca atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;

e) collaborare attivamente con Enti o Organismi pubblici già operanti sul territorio e competenti in materia di inquinamento nelle sue varie manifestazioni, smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di pulizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, di raccolta dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi, di tutela dei parchi naturali, della flora e della fauna protette, di monitoraggio e censimenti ambientali, di tutela del benessere animale, compiendo attività di vigilanza e segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile le generalità del trasgressore. Nello svolgimento di tali compiti il C.P.G.E.V. opera secondo le direttive emanate dai predetti enti o organismi;

f) collaborare all'organizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie.

g) partecipare e indire seminari, convegni e dibattiti che trattino temi inerenti alla salvaguardia dell'ambiente e in generale l'operato delle G.E.V.;

h) collaborare con le Autorità competenti per operare soccorsi in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico e svolgere qualsiasi ulteriore attività rientrante nell'ambito di Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale.

i) promuovere attività in ambito nazionale ed internazionale di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente e la conservazione della biodiversità e delle foreste;

l) svolgere attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

- ART. 4 -

AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale del servizio prestato dal C.P.G.E.V. PC coincide col territorio della provincia di Piacenza. Nel caso si tratti di tutela di emergenza particolare che ricada sul territorio di due o più province ovvero in macro-area di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 24 del 23.12.2011 (es. parchi, riserve naturali, ect. ect.), previo protocollo d'intesa fra le Province interessate o con il competente Ente Gestore per i parchi e la biodiversità, la funzione delle G.E.V. si esplica sull'intero bene ambientale oggetto di tutela. Nel caso di attività di Protezione Civile la funzione delle G.E.V. può svolgersi in ambito provinciale, regionale e/o nazionale.

- ART. 5 -

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e/o giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

- ART. 6 -

SOCI - ASPIRANTI G.E.V.

Fanno parte del C.P.G.E.V. PC le Guardie Ecologiche Volontarie (G.G.E.E.V.V.) che hanno frequentato i corsi di formazione ottenendo la nomina ai sensi dell'art. 6 L.R. n.23/89 e che siano in possesso del Decreto di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S.

Su parere favorevole del Consiglio Direttivo, possono altresì far parte del Corpo quali "Aspiranti G.E.V." tutti coloro che non in possesso dell'atto di nomina e del Decreto di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S., intendano collaborare per il conseguimento degli scopi associativi.

Gli iscritti all'Associazione C.P.G.E.V., ancorché non in possesso dell'atto di nomina e del Decreto di cui all'art. 138 T.U.L.P.S., possono svolgere anche attività di Protezione Civile assumendo a proprio carico l'onere economico della copertura assicurativa e del vestiario.

- ART. 7 -

CRITERI DI AMMISSIONE

Chi intende far parte del C.P.G.E.V. PC - ODV, dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento.

I candidati G.E.V. dovranno dichiarare di attenersi al presente Statuto, al Regolamento, ai Regolamenti di Servizio e alle Deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera in merito alla domanda; l'eventuale non accettazione della domanda, debitamente motivata, dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato. Contro il provvedimento di diniego all'ammissione l'interessato potrà presentare ricorso scritto da esaminarsi alla prima assemblea dei Soci che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come Socio o Aspiranti G.E.V. presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

- ART. 8 -

- RESPONSABILITA' CIVILE -

Il C.P.G.E.V. PC stipula idoneo contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni e danni alla persona riportati dalla G.E.V. nell'esercizio delle funzioni (polizza infortuni).

Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalla GEV nell'espletamento dell'incarico, si richiama il contenuto dell'articolo 8 lettera f) della L.R. 23/89 (stipula di assicurazione contro la Responsabilità Civile Terzi).

- ART. 9 -

CESSAZIONE DA MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

Le G.E.V. cessano di far parte del Corpo per decesso, recesso, decadenza e esclusione.

Il C.D. prende atto del recesso della G.E.V. che potrà essere presentato in qualsiasi momento.

La decadenza del Socio consegue al mancato espletamento da parte del Socio medesimo di qualsiasi attività sociale protratta continuativamente per due anni senza preavviso e senza giustificato motivo.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo: a) nei confronti della G.E.V. che abbia perduto i necessari requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 L.R. 23/89; b) quando la G.E.V. si renda colpevole di inosservanza del presente Statuto, del Regolamento interno, del regolamento di servizio e delle deliberazioni degli organi sociali; c) per evidente inattività; d) per attività contraria agli interessi e agli obiettivi dell'Associazione o lesive dell'immagine della stessa.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, che dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, l'associato ha facoltà di proporre ricorso scritto, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, al Collegio dei Probiviri i quali riferiranno il loro parere motivato alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. In ogni modo l'esclusione va ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile e diviene operativa con la conseguente annotazione nel libro degli Associati.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate.

Le eventuali quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In caso di cessazione dell'appartenenza al C.P.G.E.V. PC - ODV per le cause indicate dal presente articolo, l'associato ha l'obbligo di restituire le dotazioni, le attrezzature e il vestiario appartenente all'Associazione in suo possesso, fermo il divieto di utilizzare in qualsiasi modo i segni distintivi dell'Associazione.

- ART. 10 -

INSUSSISTENZA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - STATUS DI PUBBLICO UFFICIALE

L'espletamento del servizio G.E.V. non dà luogo a costituzione di Pubblico Impiego o di lavoro e le prestazioni svolte da ogni aderente all'Associazione avranno carattere di totale gratuità. Tuttavia la G.E.V. nell'espletamento dei propri compiti istituzionali è Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 57 del Codice Penale, in quanto: "esercita permanentemente o temporaneamente, volontariamente o per obbligo una pubblica funzione amministrativa o giudiziaria".

- ART. 11 -

DOVERI DEI SOCI

Il comportamento degli Associati deve essere improntato ad elevato senso di legalità, responsabilità e fedeltà all'Associazione. Gli Associati sono altresì tenuti a svolgere il proprio compito con diligenza ed a non intraprendere azioni che possono arrecare danno all'Associazione, alla sua immagine ed onorabilità.

Nei rapporti interni tra gli Associati valgono i principi di correttezza, lealtà e buona fede.

Sono doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie:

- a) ottemperare alle norme del presente Statuto, regolamentari e alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) partecipare all'attività sociale nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento;
- d) non intraprendere iniziative personali a nome del Corpo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- e) comunicare in forma scritta tempestivamente al Presidente eventuali impossibilità e/o impedimenti a svolgere funzioni per oltre trenta giorni, al fine di sopperire alle carenze nello svolgimento dei servizi.

f) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

g) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Gli Associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio; è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria esercitata.

Gli Associati sono in ogni caso tenuti alla riservatezza nei confronti dei terzi e, salve le esigenze di servizio, circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante l'esecuzione delle attività istituzionali.

- ART. 12 -

DIRITTI DEI SOCI

Gli Associati partecipano a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GG.EE.VV.) hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Le GG.EE.VV. hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

- ART.13 -

ORGANI SOCIALI DEL C.P.G.E.V. PC - ODV

Sono organi del Corpo:

a) l'Assemblea delle Guardie; **b)** il Consiglio Direttivo; **c)** il Presidente; **d)** i Sindaci Revisori dei Conti; **e)** il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche non sono remunerate ed hanno durata triennale con possibilità di verifica annuale su richiesta di un terzo delle G.E.V. aventi diritto.

Nel caso di modifica delle norme statutarie riguardanti gli organi sociali, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Sindaci Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri in carica, mantengono le proprie funzioni conformemente alle norme statutarie vigenti all'atto della nomina fino alla scadenza del mandato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

- ART.14 -

ASSEMBLEA

L'assemblea del Corpo è composta dall'universalità degli associati ed è l'organo sovrano; le sue deliberazioni vincolano anche assenti o dissenzienti.

Dell'Assemblea fanno parte tutte le Guardie Ecologiche Volontarie effettive nonché gli Aspiranti G.E.V. in regola con i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 le quali, se iscritte da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto.

Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne quando abbia ad oggetto le persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.

L'Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio Direttivo, può essere convocata anche da almeno un decimo degli Associati oppure dal Collegio dei Sindaci. In questi ultimi due casi l'Assemblea va convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'assemblea Ordinaria:

- 1) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Proviviri;
- 2) discute e approva annualmente il programma di attività, la relazione del Presidente, il bilancio consuntivo e preventivo;
- 3) delibera su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo e da mozioni sottoscritte da almeno 1/10 delle G.E.V.;
- 4) approva i Regolamenti dell'Associazione e loro eventuali modifiche.

L'assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e quante altre volte il C.D. lo ritenga opportuno, può essere convocata anche a richiesta motivata da almeno 1/10 delle G.E.V.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata nei modi e nei tempi previsti per l'Assemblea Ordinaria, essa delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo Scioglimento del Corpo stabilendone le modalità.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, deve contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora della convocazione (tra prima e seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di un giorno); Almeno sette giorni prima della convocazione l'avviso deve essere consegnato a mani proprie ovvero mediante posta elettronica, ovvero mediante posta ordinaria a coloro che ne faranno richiesta in quanto non dotati di Indirizzo di Posta elettronica.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno delle GG.EE.VV. aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle GG.EE.VV. presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro membro del C.D. da lui delegato. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, tuttavia, l'Assemblea straordinaria convocata per:

- le modifiche dello Statuto: è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
- Lo scioglimento del corpo e la devoluzione del patrimonio residuo: è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

- ART. 15 -

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è l'organo esecutivo di gestione del C.P.G.E.V. PC - ODV e si compone di sette membri in regola con la nomina a G.E.V., eletti a scheda segreta dall'Assemblea e dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il C.D. elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, l'Economo, gli incarichi di settore delle varie attività.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonché ogni volta che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri.

Al C.D. spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Corpo, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto. In particolare esso:

- a) rende operative le delibere dell'assemblea;
- b) redige i bilanci;
- c) convoca l'assemblea;
- d) dispone un calendario annuale di incontri liberi del Corpo;

e) coordina l'attuazione dei programmi e l'attività della G.E.V. e di tutti gli iscritti rapportandosi con gli incaricati dei vari settori;

f) dispone incaricati o commissioni per lo svolgimento di determinate attività, tenendo conto della disponibilità e delle attitudini personali;

g) delibera circa la ammissione delle nuove G.E.V. e l'esclusione delle G.E.V. dal Corpo a sensi dell'art. 7 dello Statuto;

h) opera in materia disciplinare secondo le norme del Regolamento del Corpo.

i) stipula gli atti, le convenzioni ed i contratti inerenti all'attività sociale

Al Consigliere che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del mandato, subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo sia assente per tre riunioni consecutive del Direttivo, è considerato dimissionario e allo stesso subentra il primo dei non eletti, se presente, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile. Qualora il C.D. venga a ridursi a metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea Straordinaria per la nomina dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti. In caso di dimissioni dell'intero C.D. si deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice con voto palese;

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare Soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo. Possono presenziare di norma i soci in qualità di uditori nei tempi e modi stabiliti dal regolamento interno. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o di altro Consigliere all'uopo designato.

- ART.16 -

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. E' nel contempo Presidente del Corpo e del C.D. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di convocare l'Assemblea degli Associati e di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo. Può altresì convocare, con funzioni consultive, ogni altro Socio o persona ritenuta utile.

Spetta al Presidente porre in atto quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; a questo scopo egli può avvalersi di un ufficio esecutivo.

Al Presidente è riconosciuta una funzione di impulso e coordinamento dell'attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, sentito possibilmente anche il parere di Vice Presidente e Segretario, può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Qualora venga a mancare, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Non può assumere impegni di spesa senza autorizzazione del C.D..

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

- ART.17 -

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e contabile del Corpo ed adempie alle sue funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

A mezzo del Suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al C.D. e risponde della sua azione dinanzi all'assemblea Ordinaria dei Soci. I Sindaci non possono fare parte degli organi deliberanti del Corpo.

L'assemblea elegge i sindaci Revisori dei Conti con il compito di verificare la rispondenza delle voci di spesa con il resoconto del bilancio. In qualsiasi momento essi possono accedere alla visione degli atti contabili. I sindaci sono pertanto responsabili della veridicità del bilancio stesso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea Ordinaria e non sono revocabili nel corso del mandato triennale, nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede di assemblea il maggiore numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti. Qualora venisse a mancare, per dimissione o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti l'Assemblea provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Nella prima riunione dopo l'assemblea Ordinaria di elezione, Il Collegio nomina il Presidente al suo interno scegliendo tra i componenti effettivi e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Allorquando la vacanza riguardasse il Presidente del Collegio dei Sindaci, l'assemblea ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti aderenti o non aderenti al Corpo che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

- ART. 18 -

ECONOMO E SEGRETARIO

L'economo ha la responsabilità dei fondi del Corpo e ne tiene la contabilità con il controllo del C.D. e del Collegio dei Revisori. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del C.D. e dell'Assemblea e ne cura la conservazione.

- ART. 19 -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni o eventualmente da persone Esterne ma di comprovata capacità o attitudine professionale al ruolo.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna per tutte le strutture del Corpo.

Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento del Corpo, sulle vertenze elettorali, sulle controversie ed i conflitti fra le GEV e gli organismi a tutti i livelli, sulle violazioni delle norme di comportamento nonché diritti e doveri di ciascun Associato, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti ad alcun livello, né di Collegi Sindacali, né di altri Collegi di Probiviri. Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea.

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie;

A tutte le parti va inoltre notificata a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità copia del ricorso avanti al Collegio.

I lodi del Collegio debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ordinaria, resta in carica un triennio contestualmente al periodo di nomina del C.D.

Nelle votazioni si esprime una preferenza. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti l'Assemblea provvede alla integrazione del Collegio, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Collegio nomina il Presidente al suo interno scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, l'assemblea ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, appartenenti al Corpo o non, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Il Collegio nell'esercizio delle proprie funzioni disciplinari relative a violazioni del presente Statuto, del Regolamento nonché comportamentali è competente a prendere i seguenti provvedimenti:

- 1) non luogo a procedere;
- 2) censura verbale;
- 3) censura scritta;
- 4) destituzione da eventuali cariche;
- 5) sospensione temporanea fino ad un periodo massimo di 6 mesi con destituzione da eventuali cariche;
- 6) esclusione dal Corpo.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

Le GG.EE.VV. sospese sono automaticamente riammesse a far parte del Corpo al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.

Le GG.EE.VV. dichiarate escluse dal Corpo potranno essere riammesse non prima di 4 anni dal provvedimento. A questo fine dovrà essere inoltrata una nuova domanda di iscrizione al Corpo.

Per misura cautelativa la GEV sottoposta a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o particolare gravità del reato, sospesa a tempo indeterminato. Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza è il Presidente del Corpo sentito il Vice presidente e il Segretario. Questo provvedimento immediatamente esecutivo, dovrà essere ratificato dal Collegio dei Probiviri entro un mese, pena la sua nullità. La revoca della sospensione cautelativa è disposta dal Presidente al cessare delle cause che l'hanno determinata. Il provvedimento del Presidente deve essere ratificato dal Collegio dei Probiviri.

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la procedura prevista dal presente Statuto.

Al Presidente del Collegio spetta il compito di tenere aggiornato il verbale di tutte le riunioni, che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del Collegio.

- ART. 20 -

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Le controversie, che dovessero sorgere fra i membri o fra i membri e gli organi, relative alla vita del C.P.G.E.V. verranno devolute al Collegio dei Probiviri in qualità di amichevoli compositori, i quali, se necessario, potranno decidere la controversia secondo equità. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

- ART. 21 -

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) eventuali quote e contributi degli associati;
- b) contributi liberali di associati e di terzi;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017



I fondi liquidi devono essere depositati in un conto corrente intestato al C.P.G.E.V., presso un istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere firmati dall'Economo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare l'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

- ART. 22 -

BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo ovvero la previsione di spesa può essere redatto dal C.D. entro il mese di novembre dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo, deve essere redatto entro il mese di marzo dell'anno successivo e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 2 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

- ART. 23 -

AUTONOMIA OPERATIVA

Il C.P.G.E.V. pur facendo riferimento agli enti pubblici, si impegna a mantenere una propria autonomia operativa, facendo proprie le eventuali direttive, nonché le leggi emanate al riguardo. Per quanto riguarda i rapporti con tutte le associazioni operanti sul territorio resta comunque prioritario il rapporto della Guardia verso il C.P.G.E.V. nell'espletamento delle sue funzioni specifiche.

- ART. 24 -

RINVIO

Il presente Statuto del C.P.G.E.V. sarà adeguato in sede di assemblea straordinaria alle nuove eventuali leggi e regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, sul servizio di Vigilanza Ecologica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Questo Statuto è stato approvato dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'assemblea straordinaria del 24 Giugno 2019.

- ART. 25 -

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere deliberati esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria espressamente convocata con le maggioranze previste all' art. 14 che precede. I beni, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Piacenza, lì 24.06.2019

IL PRESIDENTE

(Vittorio Barberis)

Vittorio Barberis



Associazione riconosciuta
dalla FEDERGEV della
Regione Emilia-Romagna

Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie

349-5624888 (Presidente) H/24 349-7170294
Sede via Garibaldi n° 50 – Tel/ Fax 0523/795461
29121 Piacenza
C.F. 91028030335
Sede operativa Via Vigoleno n° 1, Piacenza
cpgevpc@gmail.com

COPIA DELL'ORIGINALE REDATTO SUL REGISTRO DELLE ASSEMBLEE DELL'ASSOCIAZIONE

Vittorio Barberis

24 Giugno 2019 ore 21,30 Presso Casa Associazioni Via Musso, 5 – Piacenza

RIUNIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO (ADEGUAMENTO STATUTO ALLE PRESCRIZIONI DEL CODICE DEL 3° SETTORE)

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SONO PRESENTI:
BARBERIS VITTORIO, BERGONZI ANGELO, BERGONZI FEDERICA, AMBROSINI MARIA
GRAZIA, FORNASARI GIOVANNI E TANZARELLA PIETRO.

IL SOCIO AMBROSINI MARCO DA LETTURA DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO STATUTO.

PRESENTI N. 28
DELEGATI N. 5

TOTALE VOTANTI N. 33.

LA GEV FIANDRI FRANCO PROPONE LA PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 12 "POSSIBILITA' DI
OTTENERE COPIA DI TUTTI GLI ATTI DELIBERATIVI E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE". LA MOZIONE E' SOTTOPOSTA A
VOTAZIONE I CUI RISULTATI SONO I SEGUENTI:

30 VOTANTI NON INTENDONO APPORTARE MODIFICHE ALL'ART. 12,
3 ASTENUTI.

ALLE ORE 23,30 VIENE POSTA LA VOTAZIONE DELLO STATUTO CHE VIENE APPROVATO CON
31 VOTI A FAVORE E 2 ASTENUTI.

BARBERIS VITTORIO E MARIA GRAZIA AMBROSINI HANNO L'INCARICO DELLA
REGISTRAZIONE DELLO STATUTO MODIFICATO, PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI
PIACENZA.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SI CHIUDE ALLE ORE 24,00.

I SEGRETARI
SOZZI GABRIELLA
BANDINI MARIA GRAZIA

Sorin Felicelli

IL PRESIDENTE COMMISSIONE
BARBIERI FABRIZIO

Fabrizio Barberi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

La presente è copia fotostatica conforme
all'unico originale giacente in questo Ufficio e
registrato il 17 OTT. 2019

al n. 3160 della serie 3

con Euro ATTO ESENTI

Si rilascia a richiesta del Sig. BARBERIS

VITTORIO

Piacenza, li 17 OTT. 2019



Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Elio PADOVANO

24 giugno 2019 ore 11,30 via Duomo, Piacenza

Reunione di ANEBREA STRADOMANIA per
l'approvazione del nuovo statuto (adeguamento
statuto alle prescrizioni del codice del 3° settore)

DEL DIRETTORE sono presenti:

BARBENS Vittorio, BERGAMINI Augusto
BERGAMINI F.; AMBROSINI M.; TAUZANELLA,
FORNARI.

AMBROSINI Marco da lettura degli

articoli del nuovo statuto

PRESENTI n° 18

DELEGATI n° 5

TOTALE VOGLANTI 33

LA G.E.V. Piacenza fa presente la
parziale modifica dell'art. 12: "La possibilità
di ottenere copia di tutti gli atti deliberativi
e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell'associazione"

La modifica è sottoposta a votazione
i cui risultati sono i seguenti:

30 votanti con l'intenzione approvare
modificando l'articolo 12,
3 astenuti

Alle ore 11,30 viene posta la votazione
dello statuto che viene approvato con
31 voti e 2 astenuti

BARBENS Vittorio e Marco Ambrosini
hanno l'incarico della registrazione
dell'atto di modifica dello statuto

l'agenzia delle Entrate di Pinerolo
l'assemblea straordinaria iscritta alle
ORE 24.00

Il segretario
Luis Chini
Maurizio Baudini

Il presidente
Benedetto Basso